

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER LE COOPERATIVE METALMECCANICHE

Accordo di rinnovo economico.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, Disciplina Generale, sez. III, CCNL 16.7.99 e in coerenza con quanto previsto in materia dal Protocollo 23.7.93, le sottoscritte parti concordano, a valere per il biennio 2001-2002, quanto segue:

1. i minimi tabellari vengono incrementati nelle entità e con le decorrenze di cui alla sottoriportata tabella.

Valori in lire

incremento liv. dal	incremento minimi dal contrattuali	minimi contrattuali dal
1.3.02	1.7.01 dal 1.3.02	1.7.01
1°	43.750	1.781.250
37.500	1.818.750	
2°	51.188	1.921.188
43.875	1.965.063	
3°	60.375	2.073.875
51.750	2.125.625	
4°	63.875	2.149.875
54.750	2.204.625	
5°	70.000	2.278.000
60.000	2.338.000	
6°	77.438	2.403.938
66.375	2.470.313	
7°	85.313	2.577.813
73.125	2.650.938	
8°	95.375	2.779.375
81.750	2.861.125	

9°	108.000	3.003.500
93.000	3.096.500	

Valori in euro

incremento liv. dal	incremento minimi dal contrattuali 1.7.01	minimi contrattuali dal 1.7.01
1.3.02	dal 1.3.02	

1°	22,59	919,93
19,37	939,30	
2°	26,44	992,21
22,66	1.014,87	
3°	31,18	1.071,07
26,73	1.097,80	
4°	32,99	1.110,32
28,28	1.138,60	
5°	36,15	1.176,49
30,99	1.207,48	
6°	39,99	1.241,53
34,28	1.275,81	
7°	44,06	1.331,33
37,77	1.369,10	
8°	49,26	1.435,43
42,22	1.477,65	
9°	55,78	1.551,18
48,03	1.599,21	

2. Il valore punto, di cui alla Dichiarazione comune dell'art. 37, Disciplina Generale, sez. III, CCNL 16.7.99, viene elevato a £. 30.300 ( \_ 15,85) ai fini del prossimo rinnovo del CCNL medesimo.

3. Ai lavoratori in forza all'11.7.01, è corrisposto un importo forfettario di £. 450.000 lorde ( \_ 232,41) suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01. La frazione di mese superiore a

15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. L'importo della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:

- £. 300.000 lorde ( \_ 154,94) nel corso del mese di luglio 2001;
- £. 150.000 lorde ( \_ 77,47) nel corso del mese di dicembre 2001.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.01-30.6.01, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1.1.01-30.6.01 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Ai lavoratori non iscritti alle OOSS stipulanti il presente accordo verrà richiesta una quota di contribuzione 'una tantum' a favore delle

medesime organizzazioni di £. 40.000 ( \_ 20,66) secondo  
modalità analoghe a  
quanto previsto nell'allegato 3, CCNL 16.7.99  
e che verranno  
successivamente puntualizzate.

Roma, 11 luglio 2001

ANCPL-LEGACOOP  
FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE  
AICPL-AGCI  
FIM-CISL  
FIOM-CGIL  
UIILM-UIL